



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 31.07.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta".
Prosecuzione effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 36/2020 fino al 31 Ottobre 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di Sentenza n. 209/2020 REG.PROV.COLL. emessa al TAR – Catania – Sezione Quarta, in data 16.01.2020, con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava inammissibile e ordinava che la stessa sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa, con Ordinanza Sindacale n. 04 del 27.01.2020 si è disposto di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., affidando detto servizio, per il periodo dal 07 Gennaio 2020 fino al 15 Giugno 2020 (termine di fine mandato sindacale, ma prorogato a causa dell'emergenza COVID-19) alla Società Progitec s.r.l.;
- il Comune di Giardini Naxos è socio della S.R.R. Messina Area Metropolitana, cui la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegna in via esclusiva le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento e detta società, dalla data della sua costituzione a tutt'oggi, non risulta pienamente operativa, in quanto allo stato non ha ancora provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola;
- con nota del 12/06/2020 prot.1038, in riscontro alla ns. nota prot. 9041 del 29.05.2020, la stessa Società ha comunicato che il nuovo servizio comunale di gestione integrata dei rifiuti fa parte del *lotto 5* della gara, ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., in corso di svolgimento e che allo stato attuale non è possibile formulare alcuna previsione in ordine alla conclusione delle operazioni di gara in quanto non dipendente da attività di competenza della stessa Società bensì da parte degli Organi di gara dell'UREGA;
- con nota prot. 9049 del 29.05.2020 è stato chiesto anche all'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione se, nelle more dell'espletamento della gara unica ex L.R. 9/10 di cui sopra da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana, fosse nelle condizioni di poter assicurare il corretto espletamento del servizio di che trattasi, al fine di evitare l'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale *extra ordinem* dopo la scadenza di quella in vigore;

Preso atto, altresì, che secondo l'avviso esplorativo pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente dal 16/06/2020 al 03/07/2020 al nr. 747, la durata del servizio di che trattasi è stabilita fino al 31.10.2020, ma si è ritenuto di affidare fino al 31 Luglio p.v. il servizio di che trattasi, riservandosi di estendere tale affidamento fino al 31.10.2020 solo laddove il Tavolo Tecnico del 20/07/2020 con il Commissario Straordinario ATO ME4 e l'S.R.R. Messina Area Metropolitana dovesse avere esito negativo, continuando pertanto a sussistere i requisiti e la necessità di adottare Ordinanza Sindacale ex art.192 del D.lgs 152/2006;

Tenuto conto, delle risultanze del Tavolo Tecnico sopra citato, è emerso, da parte del Commissario Straordinario ATO ME4 la disponibilità ad espletare il suddetto servizio, ma dopo aver trovato una soluzione per l'assunzione del personale da impiegare per il servizio RSU nel caso di riassunzione dello stesso da parte dell'ATO ME4, nelle more della definizione della gara presso l'UREGA, di conseguenza, la suddetta procedura non permette svolgimento del servizio Commissario Straordinario ATO ME4 nell'immediato;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui ".....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dee. 2.1/2005) " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 111. 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017).

Visti gli art. 32 della L. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016.

Vista la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Dato atto che:

- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006.

Dato atto che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:

- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

Ritenuto, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente nelle more delle trattative che saranno condotte con ATO ME4 Gestione Commissariale per verificare la concreta possibilità che sia tale Società a gestire il servizio laddove si riesca a siglare apposito contratto di servizio "che regoli le condizioni tecnico-economiche di esecuzione sulla base di idonei parametri propedeutici al dimensionamento del fabbisogno di personale, mezzi e attrezzature" e che garantisca l'effettivo espletamento dello stesso secondo modalità e percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge e senza alcun rischio igienico-sanitario;

Richiamato il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che *".....il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi"*;

Viste le LL.RR. n. 3/2013 e n. 09/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nonché le relative Circolari, che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti introducendo un regime speciale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

- 1) **di intervenire**, nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prorogando l'affidamento alla Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893, fino al 31 Ottobre 2020, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico – sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto, osservando quando previsto dalla stessa relazione, da svolgere con il sistema "Porta a Porta", per le motivazioni e alle condizioni già disposte con l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 10.07.2020
- 2) di confermare tutti i patti e condizioni indicati nell'Ordinanza Sindacale nr. 36/2020;
- 3) **Al Responsabile del IV Settore:**
 - a) di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge;
 - b) di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza;
 - c) di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge quali necessari per contrarre con la P.A. e gestire pubblici servizi, specificamente l'iscrizione nella "White list" della Prefettura di competenza, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o sopravvenienze, fermo restando che la presente Ordinanza si intende immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n.159/2011;
 - d) di far rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., e a tal fine, in deroga all'art.19 comma 8 della predetta L.R., demandare allo stesso gli adempimenti consequenziali per garantire il passaggio del personale avente diritto alla S.R.R. Messina area Metropolitana di Messina, per il successivo utilizzo da parte della Ditta affidataria e di relazionare con cadenza quindicinale sull'andamento del servizio e/o eventuali disservizi e comunicare le relative contestazioni.

4) Alla ditta affidataria:

- a) di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa, avvalendosi anche della convenzione esistente tra la stessa Società e i Comune di Giardini Naxos e i rifiuti differenziati attraverso le piattaforme e/o impianti indicati all'art.2 della relazione esplicativa;
- b) di rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n.9/2010 e del CCNL Fise - Assoambiente, e si dispone, per quanto sopra 13 Luglio 2020 al 30 Luglio 2020, il personale distaccato dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana di Messina, aventi diritto, salvo il caso di diverse determinazioni assunte da parte della S.R.R. stessa, essendo tale personale indicato in elenco, da assumere preventivamente da parte della stessa;
- c) di comunicare a questo Ente con cadenza quindicinale, tramite pec: protocollogiardininaxos@pec.it l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, firmato dal Capo Squadra, nonché l'elenco dei mezzi utilizzati, fermo restando da parte della Ditta affidataria di garantire l'integrale applicazione del CCNL di categoria;

5) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

6) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, e il rapporto potrà essere risolto se l'operatore economico affidatario, preso atto che nel territorio comunale è già in atto il sistema di raccolta "Porta Porta", non garantirà la disponibilità, sin dalla data di decorrenza dell'emissione della presente Ordinanza di che trattasi, del materiale ed attrezzature, ed altro occorrente al fine di attivare immediatamente il servizio e di garantire il raggiungimento delle percentuali minime obbligatorie di Raccolta Differenziata, previste e stabilite dalla normativa vigente in materia, sin dal primo mese di inizio del servizio. Fermo restando che la specifica responsabilità del raggiungimento di tali percentuali resta esclusivamente in capo all'operatore incaricato la presente potrà essere anche essere revocata se dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o se si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio da parte della Ditta affidataria, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo;

7) Di stabilire che ove nel frattempo il procedimento di gara per l'affidamento del servizio da parte della SRR, ovvero dove le trattative attualmente in corso con l'ATO ME4, affinché sia quest'ultima a gestire il servizio dovessero terminare con un esito favorevole, sia stato completato e la consegna del medesimo sia avvenuta, cesseranno in pari data gli effetti della presente ordinanza, e in tal caso venissero a mancare le condizioni per emettere ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero in caso di sopravvenute disposizioni che il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vorrà impartire ai Comuni, l'attuale gestore, provvederà alla immediata sospensione dell'attività con le modalità richieste dal Responsabile del IV Settore, avendo cura, comunque, di impedire la interruzione del servizio, nel qual caso verrebbero applicate le penalità previste nel precedente affidamento, e la medesima Ditta non avrà nulla a pretendere dalla cessazione anticipata del servizio.

8) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

9) Di notificare copia del presente atto al Responsabile del IV per i provvedimenti relativi alla copertura economica – finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti dell'impegno di spesa, ai Responsabili del II e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- 1) che copia della presente sia notificata Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Iudica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4.
- 2) che copia della presente sia notificata ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 S.p.A., alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per quanto di competenza, alla Sicula Trasporti s.r.l., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.

L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che la presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Che la struttura Amministrativa competente è il Settore IV ed il Responsabile del Settore è L'Arch. Sebastiano La Maestra.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco
Pancrazio Lo Turco

